

Contratto per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede dell'ANPAL in Roma, Via Fornovo n. 8 (palazzina C) - CIG 9809324E3B.

tra

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, C.F. 97889240582, in persona del Commissario straordinario della medesima dott. Raffaele Michele Tangorra, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come "Agenzia"

- da una parte -

e la **Società COLSER società cooperativa**, con sede legale in VIA SONNINO 33 A 43126 PARMA, P. IVA 00378740344, in persona del suo legale rappresentante p.t., nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come "Società"

- dall'altra parte -

PREMESSO

- l'ANPAL, deve provvedere in via autonoma all'affidamento del servizio di pulizia dei locali ed ambienti dalla medesima occupati (Palazzina C) nel complesso di Via Fornovo n. 8 (Palazzine A, B e C), condiviso con il Ministero del Lavoro, restando invece a carico del Ministero detto la cura l'acquisizione di servizi di pulizia relativamente alle altre Palazzine del medesimo complesso, nonché ad ambienti tecnici e locali di uso comune;

- che con decreto commissariale n. 109 del 05/05/2023 ANPAL ha assunto la determinazione a procedere alla stipula del contratto autonomo detto, definendone al contempo tutte le principali condizioni, previo espletamento di procedura di trattativa diretta, in ambito MEPA - Consip, nei confronti della Società COLSER società cooperativa;

- che tale procedura è stata regolarmente espletata, previa acquisizione dell'offerta della Società e della ulteriore documentazione prevista a corredo della stessa;

- che con verbale n. 30 in data 12/06/2023 il RUP ha dato conto dell'esito positivo delle verifiche condotte dagli uffici in relazione ai requisiti soggettivi della Società ed all'offerta presentata;

Tanto premesso, i detti componententi convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME, CLAUSOLE E PREVISIONI REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia e la Società;
- dai documenti di gara tutti, scambiati tra le parti nello svolgimento della Trattativa Diretta in ambito MEPA Consip;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale (tenuto conto della natura giuridica specifica dell'Agenzia) ed in particolare dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché delle disposizioni regolamentari adottate in attuazione delle disposizioni dette;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- nella misura applicabile, alle previsioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC in attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- dalle condizioni tutte vevoli per gli affidamenti da avvenire nell'ambito del Capitolato MEPA Consip n. 17, Bando servizi, per quanto non più precisamente regolato e disposto nel presente atto o comunque quivi espressamente richiamati.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Antonella De Biase.

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO

In base al presente contratto, la Società si impegna a fornire in favore di ANPAL, nel periodo di validità del medesimo, i servizi di pulizia dei locali della sede dell'ANPAL in Roma, Via Fornovo n. 8 (palazzina C), individuati e descritti nei documenti di gara scambiati tra le parti.

Per quanto qui non più precisamente regolato o disposto, troveranno applicazione le condizioni tutte (speciali e generali) vevoli per gli affidamenti da avvenire nell'ambito del Capitolato MEPA Consip n. 17, Bando servizi.

Con la stipula del presente contratto, la Società si obbliga quindi nei confronti dell'Agenzia a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.

ARTICOLO 4

DURATA DEL RAPPORTO

Il servizio in affidamento è in corso di esecuzione a decorrere dal giorno 16 maggio 2023 come da nota prot. n 6194 del 15/05/23 di comunicazione alla Cooperativa di esecuzione anticipata ex articolo 32 D.lgs. n. 50/2016.

Il rapporto discendente dal contratto medesimo avrà una durata di mesi otto (8) a decorrere dalla data suindicata e quindi il termine ultimo di esecuzione è fissato al giorno 15 gennaio 2024.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Società si obbliga ad eseguire l'oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute o richiamate nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto la Società si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

La Società si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6

CONSUNTIVAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La consuntivazione e la remunerazione delle attività, in conformità a quanto specificato nel capitolato, avverrà in rate bimestrali posticipate.

ARTICOLO 7X

VERIFICHE, CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico della Società è stabilito in Euro 109.730,00

(centonovemilasettecentotrenta/00) compresi oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato alla Società e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., la Società è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

La Società, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili alla Società, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

La Società assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

La stessa Società si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per la Società obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 8

PENALI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Per quanto riguarda l'applicazione di penali contrattuali, le ipotesi di risoluzione contrattuale e la disciplina della responsabilità per inadempimento o per danni valgono le disposizioni stabilite nelle Condizioni generali di contratto adottate da Consip richiamate nel Capitolato MEPA Consip n. 17 già sopra individuato.

ARTICOLO 9

CAUZIONE DEFINITIVA

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, la Società ha costituito un deposito cauzionale di € 4.380,00 (quattromilatrecentootanta/00), nella misura del 4% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 7, mediante polizza fidejussoria accesa in data 16/06/2023 presso Coface, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 10

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

L'Impresa affidataria sarà obbligata a risarcire l'Agenzia da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto della presente procedura.

L'Impresa si impegna a fornire gli estremi di una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose (incluso anche il soggetto concedente) con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro entro gg. 15 dalla stipula del presente contratto.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Società è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.

La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 13

PATTO DI INTEGRITÀ

Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 2 della Lettera d'invito e già oggetto di accettazione, in fase di offerta da parte della Società, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 14

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, la Società espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che la Società è tenuta a versare, e della quale gli compete quindi la rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (*con firma digitale*)

per l'Agenzia per la Società COLSER società cooperativa

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., la Società dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 12 (controversie - deroga alla competenza territoriale).

per la Società COLSER società cooperativa